



Città di Molfetta
Settore Socio Educativo

CAPITOLATO D'APPALTO

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI

Articolo 1
(Obiettivi e finalità)

Il Centro Aperto Polivalente per Minori” è un servizio mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi e finalità :

- a) promuovere interventi di prevenzione del disagio minorile e giovanile, nonché dell'emarginazione sociale attraverso percorsi di formazione e di sensibilizzazione;
- b) favorire lo sviluppo dell'identità individuale e di gruppo;
- c) promuovere interventi di prevenzione dell'evasione scolastica offrendo un supporto educativo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche per tutti i minori, con particolare riferimento a coloro che sono a rischio di esclusione sociale e devianza;
- d) promuovere interventi educativi per i ragazzi e azioni di sostegno per le loro famiglie, mantenendo un costante collegamento con le stesse e con le agenzie socio-educative del territorio, al fine di ricostruire per il minore condizioni favorevoli per una equilibrata crescita e di offrire valide opportunità di vita;
- e) offrire ai ragazzi stili di vita e modelli di riferimento che possano favorire l'acquisizione di positivi valori sociali;
- f) sviluppare il senso di appartenenza alla società ed alla comunità locale;
- g) promuovere l'autostima attraverso una positiva vita di relazione;
- h) favorire il benessere dei pre-adolescenti offrendo opportunità di incontro e di crescita per arricchire le relazioni tra coetanei, nonché l'integrazione tra ragazzi appartenenti a diverse culture ed etnie e promuovendo lo scambio intergenerazionale;
- i) assicurare l'apertura del Servizio al territorio garantendo un lavoro in rete con le altre agenzie socio-educative (scuole, parrocchie, associazioni culturali, ecc.).

Articolo 2

(Importo dell'appalto)

Il valore stimato dell'appalto per il biennio valutato ai fini della normativa applicabile è di Euro € 176.294,00 (centosettantaseimiladuecentonovantaquattro/00) IVA esclusa. L'appalto in questione ha pertanto un valore presunto annuo di Euro 88.147,00 (ottantottomilacentoquarantasette/00) IVA esclusa.

Esso è **stato** determinato tenendo conto dell'incidenza del costo medio del personale da impiegare, calcolato **sulla base del costo orario del lavoro desunto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria**, dei costi di gestione **presunti** e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio.

Art.3

(Caratteristiche del servizio)

Presso il Centro devono essere garantite le seguenti attività:

- attività di recupero e di sostegno scolastico mediante percorsi individualizzati;
- attività formative e culturali;
- attività sportive;
- attività ludico-espressive (es. giochi di gruppo, di conoscenza del corpo, ecc.);
- attività manipolative (ad es., laboratori di ceramica/fotografia ecc.);
- attività socio-sanitarie (educazione sessuale, di igiene, ecc.)
- attività di sostegno alla famiglia (supporto psicologico, organizzazione di incontri periodici di gruppo con i genitori e coinvolgimento degli stessi nella programmazione dell'attività);
- attività di conoscenza del territorio e di tutte le sue potenziali risorse (economiche, sociali, culturali, ecc.).

Per la realizzazione del servizio sarà, quindi, indispensabile assicurare la partecipazione delle famiglie dei ragazzi alla programmazione ed alla verifica delle diverse attività, nonché a periodici incontri di gruppo condotti da uno psicologo.

Inoltre, il Centro dovrà promuovere il raccordo tra le risorse pubbliche e private del territorio, nell'ottica della costruzione di un sistema integrato di servizi ed interventi.

Articolo 4

(Destinatari)

I destinatari del servizio “**Centro Aperto Polivalente per Minori**” sono n. 30 minori a rischio di devianza residenti nel Comune di Molfetta, di ambo i sessi, di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

Articolo 5

(Caratteristiche della struttura)

Il **Centro Aperto Polivalente per Minori** è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di 30 minori residenti nel territorio comunale ed opera in raccordo con i Servizi Sociali e le agenzie socio-educative presenti sul territorio.

La struttura del centro, nelle disponibilità patrimoniali del Comune, sarà adeguata al numero degli utenti, al tipo di attività programmata, nonché alle modalità di svolgimento previste e dovrà essere in possesso dell’Autorizzazione Regionale al funzionamento e degli standards di cui al Reg. Reg. n. 4/2007.

L’aggiudicatario riceverà in consegna ed in comodato gratuito, come da verbale che sarà redatto da un funzionario dell’Amministrazione Comunale, il Centro Aperto Polivalente per Minori con l’attrezzatura e l’arredamento ivi disponibile.

La struttura sarà funzionante per tutto l’arco dell’anno, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi.

Qualsiasi chiusura o variazione degli orari di apertura dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto e per tempo all’Assessorato al Settore Socio-Educativo che dovrà esprimere in merito parere vincolante.

Articolo 6

(Personale impiegato)

Il **Centro Aperto Polivalente per Minori** dovrà assicurare la presenza dei seguenti operatori qualificati:

- **n. 1 coordinatore – Assistente Sociale** – a part-time (18 ore settimanali), in possesso di Diploma di Laurea in Servizio Sociale o in Scienze del Servizio Sociale (Classe 6 - laurea triennale di I° livello) ovvero diploma universitario in Servizio Sociale ovvero diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del DPR del 15.01.87 n. 14 e s.m. e i.e iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali);

- **n. 2 educatori** a part-time (18 ore settimanali), con Laurea triennale in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore Professionale extrascolastico; o laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità; o laurea triennale in Scienza dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'Educazione nei servizi socio-culturali e interculturali; o laurea in pedagogia; o laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in insegnanti di Scienze dell'educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione (art. 46-regolamento regionale n.4/2007);
- **n. 1 psicologo, a part-time,** iscritto nell'apposito Albo professionale (1 incontro mensile x 3 ore = 36 ore annue);
- **n. 2 esperti** in attività laboratoriali, a part-time, per lo svolgimento delle attività laboratoriali, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore, che abbiano una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi.(4 laboratori mensili x 3 ore = 12 ore mensili per ciascun operatore= 144 ore annue per ciascun operatore);
- **n. 1 autista** , a part-time (15 ore settimanali), in possesso di patente B, per la guida di un pulmino con n. 9 posti, di cui l'aggiudicatario dovrà essere dotato per l'accompagnamento dei minori da effettuarsi presso i centri di raccolta da individuarsi previo accordo con il Settore Socio-Educativo, e secondo gli orari all'uopo stabiliti.

Articolo 7

(Costi e modalità di accesso)

Per l'accesso al **Centro Aperto Polivalente per Minori**, poiché le attività ivi previste non si configurano come servizi pubblici a domanda individuale, ma, attività di prevenzione e di recupero rivolte in prevalenza ad una popolazione minorile in difficoltà socio-economiche, scolastiche, culturali ed alle famiglie, non è previsto alcun onere contributivo a carico degli utenti, né nei confronti dell'Amministrazione Comunale, né del soggetto aggiudicatario del servizio.

L'ammissione al Centro dovrà avvenire secondo quanto stabilito dal regolamento vigente o da apposite direttive del Dirigente del Settore Socio-Educativo, e, comunque, è subordinata alla presentazione di una richiesta da parte dell'utente, redatta su apposito modello disponibile presso il Settore Socio-Educativo del Comune, nonché di una autocertificazione in cui si dichiara la residenza nel Comune, la composizione del nucleo familiare, l'assenza di malattie infettive o di particolari problematiche comportamentali tali da compromettere la frequenza del centro da parte del minore.

Il manifestarsi di malattie infettive comporterà, comunque, per l'utente, l'allontanamento dal Centro con l'intesa che la riammissione sarà consentita previa presentazione di idonea certificazione sanitaria.

Le ammissioni sono disposte dal Dirigente Settore Socio-Educativo dopo l'esame delle istanze e dei documenti da parte del funzionario incaricato.

La frequenza e l'accesso ai relativi servizi saranno disciplinati e consentiti previo rilascio di una tessera personale.

In caso di esubero delle istanze di ammissione, sarà redatta una lista di attesa dalla quale si attingerà dando priorità ai minori che si trovano nelle seguenti condizioni:

- 1) comportamenti problematici o devianti segnalati dal Tribunale per i Minorenni ;
- 2) inadempienza e/o difficoltà scolastiche;
- 3) problematiche familiari di tipo educativo, sociale ed economico, previo parere del Servizio Sociale Professionale Comunale.

Art. 8

(Durata dell'appalto ed avvio delle attività)

L'appalto avrà la durata di **24 mesi** a decorrere dalla data di inizio delle attività.

Entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto si fa obbligo all'appaltante di avviare concretamente le attività.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni, senza facoltà di opporre eccezioni o riserve di sorta anche di carattere economico.

Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art. 9

(Procedura di scelta del contraente e criteri di selezione delle offerte)

L'appalto verrà affidato a seguito di procedura di licitazione privata da effettuare con il sistema e le modalità di cui all'art.23 comma 1 lett.b) del D.L.vo n.157/1995, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri specifici:

A) QUALITA' DELL'OFFERTA: MAX 70 PUNTI

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

A.1) Qualità organizzativa dell'impresa: max 25 punti

A.1.1	<p>presenza e durata operatività di sedi operative relative a Servizi socio – assistenziali nell'ambito territoriale (Comune, Provincia o Regione) in cui si svolge il servizio posto a gara, attestata da Enti Pubblici</p> <p>Punti da 0 a 7</p> <p>Punti 0,10 per ogni anno di presenza di una sede operativa, fino ad un massimo di punti 7</p> <p>Per durata deve intendersi il periodo di attività di ogni sede operativa. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a sei mesi.</p> <p>La sede operativa e la relativa durata deve risultare dal certificato della camera di Commercio o dell'Ente Pubblico che ha assegnato la sede operativa.</p>	MAX 7
A.1.2	<p>presenza e durata operatività di sedi operative relative al servizio da affidare nell'ambito territoriale (Comune, Provincia o Regione) in cui si svolge il servizio, posto a gara, attestata da Enti Pubblici</p> <p>Punti da 0 a 4</p> <p>Per presenza di sedi operative deve intendersi la sede o le sedi presso cui la concorrente eroga i servizi o la sede o le sedi presso cui è organizzata e programmata l'erogazione del servizio da affidare.</p> <p>Punti 0,10 per ogni anno di presenza di una sede operativa, fino ad un massimo di punti 4</p> <p>Per durata deve intendersi il periodo di attività di ogni sede operativa. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a sei mesi.</p> <p>La sede operativa e la relativa durata deve risultare dal certificato della camera di Commercio o dell'Ente Pubblico che ha assegnato la sede operativa.</p>	MAX 4
A.1.3	<p>dotazione strumentale</p> <p>Punti da 0 a 4</p> <p>Apporto di strumenti, strutture ed attrezzature (in riferimento al valore, utilità e funzionalità per minori e loro famiglie) a sostegno del servizio</p>	MAX 4

	ed a carico dell'impresa.	
A.1.4	fatturato specifico dell'ultimo biennio (2009-2010) nella gestione di Centri sociali polivalenti per disabili, minori e anziani, eccedente l'ammontare richiesto ai fini della qualificazione Punti da 0 a 2 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni multiplo del fatturato specifico richiesto per la partecipazione alla gara.	MAX 2
A.1.5	capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali Punti da 0 a 8 Punti 1 per ogni Ente o Associazione territoriale che ha collaborato con la società partecipante alla gara in attività congruenti con il servizio da affidare.	MAX 8

A.2) Qualità del servizio: max 40 punti

A.2.1	esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) sul territorio (Comune, Provincia o Regione in cui si svolge il servizio posto a gara) relative a Servizi socio – assistenziali, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione Punti da 0 a 6 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi	MAX 6
A.2.2	esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) sul territorio (Comune, Provincia o Regione in cui si svolge il servizio posto a gara) relative al servizio da affidare, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione Punti da 0 a 6 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi	MAX 4
A.2.3	fatturato globale dell'ultimo biennio (2009-2010) in servizi socio-assistenziali, eccedente l'ammontare richiesto ai fini della qualificazione Punti da 0 a 2 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni multiplo del fatturato globale richiesto per la partecipazione alla gara.	MAX 2
A.2.4	capacità progettuale	MAX 25

	<p>Punti da 0 a 25</p> <p>Descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire, degli strumenti qualitativi del lavoro, della capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, con riferimento alla coerenza interna del progetto ed alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (famiglie e minori) e di comunicazione tra impresa-utenti- famiglie-soggetti istituzionali</p> <p>Capacità progettuale da 0 a 11 punti</p> <p>Capacità di lettura dei bisogni sociali sul territorio da 0 a 7 punti</p> <p>Capacità di coinvolgimento dell'utenza da 0 a 7 punti</p>	
A.2.5	<p>modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività</p> <p>Punti da 0 a 3</p> <p>Previsione di strumenti di monitoraggio e valutazione periodica delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (famiglie) finalizzati al miglioramento continuo del servizio</p> <p>Sarà assegnato 1 punto per ogni strumento di verifica e valutazione previsto</p>	MAX 3

A.3) Qualità Economica: max 5 punti

A.3.1	<p>Elementi migliorativi ed aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente) in termini di apporto di strutture, beni strumentali, personale e servizi</p> <p>Punti da 0 a 5</p> <p>Sarà assegnato 1 punto per ogni struttura o servizio o bene strumentale aggiuntivo</p> <p>Saranno assegnati 0,5 punti per ogni unità lavorativa aggiuntiva</p>	MAX 5
--------------	--	--------------

B) OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti

Per la valutazione dell'offerta economica presentata da ciascun partecipante, dovrà essere attribuito il punteggio non superiore a 30 punti su 100 adottando la seguente formula:

Prezzo minimo offerto x 30

Prezzo singola offerta

Il prezzo complessivo dell'appalto per l'intero biennio posto a base d'asta è di € 176.294,00 oltre IVA se dovuta.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ammessa e valida.

Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi caso di decadenza, fallimento, risoluzione o rescissione del contratto con l'aggiudicatario del servizio, di affidare l'esecuzione al primo soggetto successivo utilmente collocato nella graduatoria finale della presente procedura di gara.

Art. 10

(Soggetti giuridicamente idonei a partecipare alla gara)

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

- a) iscrizione negli appositi all'Albi Regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) fini statutarie ed attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto;
- c) **capacità finanziaria dimostrata da:**
 - **idonea dichiarazione bancaria – in caso di ATI una dichiarazione bancaria per ogni impresa raggruppata;**
 - **fatturato dell'ultimo biennio (2009-2010) nella gestione di Centri Sociali Polivalenti per disabili, minori e anziani, pari ad Euro 88.147,00 (ottantottomilacentoquarantasette/00) IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;**
 - **fatturato globale dell'ultimo biennio (2009-2010) in servizi socio-assistenziali, pari ad Euro 176.294,00 (centosettantaseimiladuecentonovantaquattro/00) IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;**
- d) assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- e) **esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni, attestata da Enti Pubblici;**
- f) **obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.**
- g) impegno a stipulare polizze assicurative previste dall'art. 20 del presente capitolato.

Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) (per la sola dichiarazione bancaria), d), f), g). Solo il requisito della esperienza biennale può essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163:

- 1) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;**
- 2) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;**
- 3) i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;**
- 4) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;**
- 5) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di **imprese**, le rispettive quote di partecipazione;**
- 6) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;**

7) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti di carattere oggettivo possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta eccezione per la dichiarazione bancaria che deve essere presentata da ciascuna impresa associata. A pena di esclusione, i requisiti di carattere oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 11

(Sub-appalto e divieto di cessione del contratto)

E' nulla la cessione del contratto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sub appaltabili in misura non superiore al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di sub appalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazione.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidamente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al venti per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- d) ai fini del pagamento delle singole i subappaltatori trasmettono devono altresì trasmettere all'amministrazione il documento unico di regolarità contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Art. 12

(Fatturazione e pagamenti)

Il Comune erogherà il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario in ratei trimestrali posticipati, a partire dalla data di avvio del servizio previa acquisizione di fatture vistate per la regolare esecuzione del servizio del responsabile del procedimento.

Il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura previo visto di avvenuta esecuzione del servizio.

Art. 13

(Verifiche)

La verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, è demandata al Servizio Sociale Professionale comunale che dovrà produrre relazione a cadenza annuale.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana e dettagliata della presenza degli operatori. I tabulati mensili delle presenze (uno sintetico e un altro dettagliato), dovranno essere allegati alla fatturazione da inviare al Dirigente del Settore Socio Educativo.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, avvalersi di specifici sistemi di verifica e di valutazione sull'andamento del servizio e sugli obiettivi raggiunti(ad es. questionari sul grado di

soddisfacimento dell'utenza, ecc) attenendosi, in ogni caso, alle indicazioni sulle metodologie di verifica, monitoraggio e valutazione che saranno fornite dal Settore Socio-Educativo.

Resta stabilito che l'aggiudicatario dell'appalto, pur nella sua autonomia ed iniziativa nell'esecuzione del servizio, dovrà attenersi ad eventuali, ulteriori, direttive che potranno essere emanate dal Dirigente del Settore Socio-Educativo.

Art. 14

(Obblighi a carico dell'affidatario)

Per il Centro Aperto Polivalente per Minori sono a carico dell'aggiudicatario le spese per la fornitura di energia elettrica per qualsiasi uso, le spese telefoniche, le spese per la fornitura dell'acqua e del gas per il riscaldamento, le spese di spedizione e pubblicizzazione delle iniziative.

Le periodiche verifiche da parte di tutti gli organismi di controllo, previsti per legge per l'uso pubblico negli immobili saranno a spese dell'aggiudicatario. Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario tutti i tributi comunali e statali dovuti per le attività esercitate negli immobili, nonché le spese generali e di gestione del servizio (fornitura di materiali di consumo quale cancelleria, giornali riviste, ecc., nonché prestazioni di servizi, imposte e tasse), intese nel senso più lato.

Sono infine a carico dell'aggiudicatario le relazioni tecniche quadrimestrali sulle attività svolte.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare ai lavoratori occupati nelle attività oggetto dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla categoria interessata, alla data dell'offerta, tenuto conto delle eventuali modifiche ed integrazioni.

L'Ente aggiudicatario si obbliga, inoltre, a presentare per ogni singola unità lavorativa, prima della stipula del contratto e prima dell'inizio del servizio, copia di ogni singolo contratto relativo al personale impiegato.

L'aggiudicatario dovrà prevedere ed attuare iniziative di formazione professionale (almeno 20 ore annue pro capite), supervisione psicologica, (in media 2 ore quindicinali), riunioni periodiche di servizio senza superare 1/15 del tempo – lavoro di ogni operatore impiegato.

Art. 15

(Modifiche a locali e/o impianti)

L'aggiudicatario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria ai locali ed agli impianti, eventualmente concessi in comodato, senza la preventiva

autorizzazione scritta del Comune e nel rispetto delle condizioni che saranno di volta in volta fissate dal Comune stesso.

Per qualsiasi opera e/o miglioria apportata eventualmente agli impianti non potrà pretendere rimborsi, compensi e/o indennità, dichiarandosi, sin dal momento della sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, che il tutto si intenderà ceduto a beneficio del Comune, salvo che questi non preferisca la restituzione dei locali nello stato originario con l'esecuzione dei lavori in danno ed a spese dell'aggiudicatario.

Art.16

(Lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria)

Nel caso in cui, per effetto di eventi eccezionali ed imprevedibili, si renda necessario eseguire con urgenza lavori improcrastinabili di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti, l'aggiudicatario, con tempestiva comunicazione al Comune, dovrà provvedere a sua cura e spese alla esecuzione di quanto necessario per evitare danni o scongiurare pericoli e, comunque, per assicurare la normale funzionalità e conduzione del Centro.

Il Comune, appena constatata la necessità e l'urgenza degli interventi di cui si è detto, nonchè la congruità della relativa spesa, provvederà alla liquidazione, se a proprio carico, tenendo conto che la manutenzione ordinaria è a carico della Ditta aggiudicataria, mentre la manutenzione straordinaria è a carico della Amministrazione Comunale.

Art.17

(Stato di manutenzione e funzionamento delle strutture ed impianti)

Nel corso della gestione il Comune, a mezzo propri funzionari dell'U.T.C., potrà fare eseguire sopralluoghi per controllare lo stato di manutenzione e di funzionamento della struttura e degli impianti dell'immobile oggetto del presente atto. Le carenze riscontrate verranno notificate all'aggiudicatario che provvederà tempestivamente ad eliminare gli inconvenienti segnalati.

In caso di inadempienza, il Comune eseguirà, in danno, tutti gli eventuali lavori che si dovessero ritenere necessari per il regolare ed efficiente funzionamento del servizio.

Art.18

(Penalità)

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari ad Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di presentare

le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della garanzia di esecuzione prestata dall'affidatario. In tal caso la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di risoluzione contrattuale.

Dopo 3 (tre) formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione del contratto.

Art.19

(Cauzione)

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs 12/04/2006, n.163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopra citato.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Dlgs.12/04/2006, n.163.

Art.20

(Responsabilità e polizze assicurative)

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose;
- incendi e furti sia per l'immobile che per il materiale contenuto nel Centro, per un massimale non inferiore a € 100.000,00 per l'incendio dello stabile e € 25.000,00 per l'incendio dell'arredamento e delle attrezzature. Nelle relative polizze l'aggiudicatario è tenuto sempre a dichiarare che il beneficiario dell'Assicurazione è il Comune quale proprietario di tutto l'arredamento e locatario dell'immobile a norma degli articoli precedenti;
- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:
 - in caso di morte € 100.000,00;
 - in caso di invalidità permanente € 150.000,00;
 - per spese mediche € 5.000,00.

Art.21

(Scadenza dell'affidamento del servizio)

Alla scadenza dell'affidamento, la riconsegna al Comune dell'immobile, del relativo arredamento e del materiale in dotazione al Centro Aperto Polivalente deve essere eseguita immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla scadenza della stessa.

In caso di contestazioni durante le operazioni di riconsegna, le stesse saranno risolte, senza altre formalità, da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri dei quali uno scelto da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo. Ove non si riesca a raggiungere un accordo, lo stesso sarà designato dal Presidente del Tribunale di Trani. In nessun caso le contestazioni dovranno ritardare la riconsegna della struttura e dei materiali.

Alla scadenza e/o cessazione dell'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, il Comune non ha l'obbligo di assumere alle proprie dipendenze il personale utilizzato nella medesima Struttura Aggregativa.

Pertanto, l'aggiudicatario cessante avrà l'obbligo di liquidare ogni spettanza dovuta al personale medesimo secondo le leggi vigenti, senza che il Comune possa essere comunque sollecitato a farsi carico, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, degli oneri medesimi.

Art. 22

(Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi)

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del **Dirigente responsabile del servizio** riguardo ai tempi e modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

L'inadempimento delle norme del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà al Comune di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 23
(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto tutte le spese relative al contratto comprese quelle di bollo e di registro

Art. 24
(Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore saranno devolute al Giudice competente del Foro di TRANI.